

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la S.I.TRA.CI. S.p.A., società partecipata di questo Comune, ha fatto pervenire una proposta di statuto contenente gli adeguamenti alla nuova normativa societaria, che verrà sottoposta all'Assemblea dei soci di prossima convocazione;
- in particolare, il nuovo statuto è stato riformulato sia per recepire le modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, sia per rispondere alle nuove esigenze gestionali, sulla base delle indicazioni degli azionisti.
- le principali novità sono di seguito riportate:
 - Art. 1 (denominazione): vengono ampliate le forme di abbreviazione della denominazione della società;
 - Art. 2 (sede sociale): in conformità al nuovo diritto societario viene eliminato il riferimento a via e numero civico, rendendo così possibile il cambiamento di indirizzo, nella medesima città, senza ricorrere a ulteriori modifiche statutarie;
 - Art. 3 (domicilio dei soci): articolo di nuova formulazione che stabilisce che il domicilio di soci, amministratori e sindaci, per i rapporti con la società, è quello dagli stessi segnalato, in modo da garantire legittimità e certezza delle comunicazioni;
 - Art. 5 (oggetto sociale): ai punti 2), 3) e 4) si precisano le funzioni della società, anche in settori connessi e funzionali alla realizzazione dello scopo principale; viene esplicitamente consentito il rilascio di fideiussioni a favore di terzi, senza limite alcuno, ed il rilascio di garanzie ed avalli a favore di società partecipate;
 - Art. 6 (capitale sociale): articolo semplificato con eliminazione al riferimento del “carattere prevalentemente pubblico” della società; l'assemblea potrà poi valutare l'opportunità di introdurre azioni di categorie diverse (in particolare con riguardo alla dematerializzazione delle azioni);
 - Art. 7 nuovo (azioni): ripete in forma semplificata il testo del previgente art. 6, eliminando la parte relativa alla chiamata dei versamenti sulle azioni ed a eventuali interessi a carico di azionisti morosi;
 - Art. 7 previgente (emissione di obbligazioni): ne viene proposta l'eliminazione in quanto considerato superfluo;
 - Art. 8 (azioni): si introduce il principio di libera trasferibilità delle azioni fra gli attuali soci, al fine di facilitare eventuali semplificazioni e riasseti interni alla compagine societaria; viene mantenuto il diritto di prelazione per il trasferimento ai non soci, con riferimento alla normativa vigente, portando da 15 a 30 giorni il termine per l'esercizio della prelazione ed eliminando il termine di 60 giorni per l'alienazione a terzi in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione;
 - Art. 9 (assemblea): si prevede la convocazione semplificata, in base al disposto dell'art. 2366 c.c.;
 - Art. 10 (deposito azioni): viene eliminato l'obbligo del preventivo deposito delle azioni, facoltà concessa dalla nuova normativa;

- Art. 11 (convocazione assemblea): l’assemblea dovrà essere convocata a richiesta dei soci che rappresentino un decimo (e non più un quinto) del capitale sociale. Il termine di convocazione viene convertito in giorni;
- Art. 12 (presidenza dell’assemblea): viene disciplinata la presidenza dell’assemblea con riferimento all’art. 2371 c.c. Viene inoltre affidata al presidente la nomina del segretario, che potrà anche essere un non socio;
- Art. 13 (quorum assembleari): per l’assemblea straordinaria il quorum costitutivo è rappresentato dalla presenza di almeno un terzo del capitale sociale e il quorum deliberativo da due terzi dei presenti;
- Art. 14 (modalità di votazione): viene codificato il principio della votazione palese ed esplicitata la piena responsabilità dei sottoscrittori dei verbali assembleari;
- Art. 15 (composizione consiglio): viene limitato il numero dei consiglieri (non meno di 8 e non più di 14) allo scopo di snellire l’apparato amministrativo della società; la durata del mandato è determinato in sede di Assemblea di approvazione del Bilancio, nel limite massimo di tre esercizi. E’ poi chiarito il principio della proporzionalità alla compagine azionaria della nomina di amministratori in seno al Consiglio ed è sancito il principio della rieleggibilità degli amministratori;
- Art. 16 (sostituzione amministratori): articolo di nuova formulazione che disciplina i casi di sostituzione dei singoli amministratori e di totale decadenza degli organi collegiali;
- Art. 17 (presidente, vice-presidente e amministratore delegato): trasforma da facoltativa a ordinaria la nomina del/i Vice Presidente/i e dell’Amministratore Delegato;
- Art. 18 (convocazione Consiglio di Amministrazione): viene prevista la convocazione del Consiglio di Amministrazione anche su richiesta della maggioranza del Collegio Sindacale;
- Art. 20 previgente (nomina Commissione mista Italo-francese): abolito;
- Art. 22 (deleghe di poteri): viene prevista la possibilità per il consiglio di amministrazione di delegare parte dei suoi poteri ad altri organi della società;
- Art. 23 (Comitato Esecutivo): la costituzione del Comitato esecutivo rimane facoltativa, tenuto conto della più limitata composizione del Consiglio di Amministrazione; nel numero dei componenti del Comitato Esecutivo sono compresi come membri di diritto il Presidente, il/i Vice Presidente/i e l’Amministratore Delegato;
- Art. 24 (rappresentanza): viene specificato che la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta anche disgiuntamente al Presidente, al/i Vice Presidente/i e all’Amministratore Delegato; viene eliminata la parte che prevedeva la possibile nomina di Direttori e Procuratori, anche al di fuori del Consiglio;
- Art. 25 (Collegio Sindacale — composizione): viene proposta l’opzione fra tre o cinque componenti;
- Art. 26 (Collegio sindacale — controllo contabile): è previsto che il Collegio Sindacale eserciti il controllo amministrativo ed ogni altra attribuzione prevista dalla legge. E’ altresì stabilito che l’Assemblea di anno in anno possa conferire il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero ad un Revisore, iscritto nell’apposito registro depositato presso il Ministero della Giustizia;
- Art. 27 (Bilancio): il termine “bilancio” viene sostituito con “esercizio sociale”;

- Art. 28 (Utili): viene determinata l'assegnazione in misura proporzionale degli utili residui;
- Art. 28 previgente (dividendi – pagamento): abolito;
- Art. 29 (recesso): introdotto ex novo, il diritto di recesso dei soci è consentito limitatamente alle ipotesi previste inderogabilmente dalla legge; ne viene impedito l'esercizio in caso di proroga del termine di durata della Società e di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Considerato che il nuovo testo statutario recepisce sia adeguamenti statutari cosiddetti obbligatori (per difformità a norme inderogabili di legge), sia modifiche suggeribili (in relazione alle nuove disposizioni offerte dal legislatore);

Dato atto che il presente adeguamento statutario non comporta maggiori oneri o minori benefici a carico dell'ente;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco - Ariaudo dr. Renato - espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 67;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto inoltre che durante detta discussione il Sindaco presenta il seguente emendamento all'art. 15 della proposta di statuto:

"ARTICOLO 15

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di otto e non più di **diciassette** membri oltre al Presidente ... "

Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bergese Riccardo, Dalmasso Emilio, Comba Giuseppe, Giordano Angelo e Beltramo Giovanni; sono pertanto presenti n. 30 componenti;

Il Presidente pone in votazione il testo emendato;

Presenti in aula	n. 30	
Non partecipano alla votazione	n. 0	
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 30	
Astenuti	n. 5	Bergese Riccardo, Botta Fabrizio, Manassero Patrizia e Tassone Giuseppe (DS - CUNEO VIVA); Cavallo Valter (LA CITTÀ APERTA)
Votanti	n. 25	
Voti favorevoli	n. 25	
Voti contrari	n. 0	

DELIBERA

- 1) di approvare gli adeguamenti statutari proposti dal Consiglio di Amministrazione della Società italiana per il traforo del Ciriegia—Mercantour [SI.TRA.CI.] p.A., secondo il testo comparativo che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”];
- 2) di dare atto che gli adeguamenti trovano giustificazione nel nuovo ordinamento societario e da pratiche esigenze di snellimento gestionale;
- 3) di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Presenti in aula	n. 30	
Non partecipa alla votazione	n. 1	Botta Fabrizio
Presenti all’apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29	
Astenuto	n. 0	
Votanti	n. 29	
Voti favorevoli	n. 29	
Voti contrari	n. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono i seguenti interventi:

" O M I S S I S "